



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 28 agosto 2025

MODELLO 770/2025

Con la presente si ricorda che, entro il 31 ottobre 2025, il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate telematicamente -direttamente o tramite un intermediario abilitato- il Modello 770/2025 relativo all'anno d'imposta 2024, secondo il formato e le istruzioni fornite dal direttore dell'Agenzia con provvedimento e protocollo n. 75896/2025.

In particolar modo, entro la data suindicata, il sostituto deve:

- comunicare i dati relativi alle ritenute operate ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta;
- indicare le compensazioni operate nonché l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati;
- indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Nuova opzione del 770 Semplificato

L'art. 16 del D. Lgs. n. 1/2024 ha previsto, a decorrere dal 30 aprile 2025, la possibilità per i sostituti d'imposta che rispettano specifici requisiti di optare per la trasmissione del Modello 770 mensile semplificato. Tale opzione è riservata a coloro che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
2. avevano un numero di dipendenti non superiore a 5 al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. utilizzano i servizi telematici Fisconline o Entratel per versare le ritenute con il modello F24.

Si segnala, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate ha posticipato, con il provvedimento n. 24150/2025, il termine iniziale per la trasmissione mensile dal 30 aprile al **30 settembre 2025**.

Le principali novità per il Modello 770/2025

Per i Quadri ST e SV sono state apportate le seguenti semplificazioni:

- **eliminata la nota con codice "F"**, relativa alle ritenute versate dopo la ripresa della riscossione per eventi sismici del 2016;



P&S

STP



P&S

PEOPLE SOLUTIONS



- **introdotta la nota con codice "M"**, riservata alle Amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **eliminata la nota con codice "N"**, relativa alle rate residue d'imposta in caso di operazioni societarie senza estinzione del sostituto;
- **rimosse le note con codici "1", "2" e "3"**, collegate ai tributi sospesi per l'emergenza sanitaria.

Nel Quadro SX sono state apportate le seguenti modifiche:

- **riga SX1, colonna 6:** la descrizione è stata aggiornata per includere il credito derivante dal trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario. Questo bonus, prorogato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riconosciuto dal sostituto d'imposta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024. L'importo da inserire qui deve corrispondere alla somma riportata nel campo 479 delle Certificazioni Uniche (CU) trasmesse;
- **riga SX1, colonna 7:** è stata aggiunta una nuova colonna per indicare il credito maturato per l'indennità aggiuntiva sulla tredicesima mensilità (conosciuta come "bonus Natale"), introdotta dal D.L. 113/2024. L'importo da inserire in questa colonna deve corrispondere alla somma indicata nel campo 725 delle CU;
- **soppressione dei righe SX35** (credito per canoni) e **SX36** (credito per interessi), entrambi riferiti all'art. 4 del D.Lgs. 143/2005.

Il regime sanzionatorio

Le principali fattispecie sanzionatorie legate al Modello 770 sono riassunte nella seguente tabella.

Violazione	Sanzione
Dichiarazione omessa	dal 120% al 240% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro)
Dichiarazione presentata entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	dal 120% al 240% delle ritenute non versate (dimezzata)
Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva	dal 60% al 120% delle ritenute non versate (minimo 200,00 euro)
Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva (con ritenute interamente versate)	da 150,00 euro a 500,00 euro
Omesso versamento di ritenute	30% dell'imposta non versata (15% per i ritardi non superiori a 90 giorni)
Omessa effettuazione delle ritenute	20% dell'ammontare non trattenuto



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Dichiarazione irregolare – violazioni formali	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro (se ostacolano l'attività di accertamento)
Violazioni sostanziali – ritenute non versate e somme non dichiarate	Dal 90% al 180% dell'importo non versato a cui sommare 50,00 euro per ogni percipiente oMESSO
Violazioni sostanziali – ritenute interamente versate e somme non dichiarate	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro a cui sommare 50,00 euro per ogni percipiente oMESSO
Tardiva presentazione della dichiarazione e al di fuori dei casi già illustrati (*)	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro
Tardiva od oMESSA trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati	Da 516,00 euro a 5.164,00 euro
<i>(*) questo è il caso di tardiva presentazione con ritenute versate; qualora le ritenute non siano state versate, occorre versare le ritenute omesse, la sanzione ridotta relativa a tale omissione e gli interessi legali.</i>	

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)